

GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2011

1. Le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 23/2010 in materia di diritto annuale

Con il **D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23**, recante “*Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99*”, sono state apportate modifiche anche all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia **finanziamento alle Camere di Commercio**.

Il nuovo articolo 18 della legge n. 580/1993, così come sostituito dall'art. 1, comma 19 del D. Lgs. n. 23/2010 stabilisce che al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio si provvede mediante:

- a) il **diritto annuale** come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
- b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
- c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle Camere di Commercio;
- d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
- f) altre entrate e altri contributi.

Al comma 4 del nuovo articolo 18 si stabilisce, inoltre, che la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:

- a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle Regioni;
- b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle Camere di Commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
- c) copertura del fabbisogno mediante **diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA** e per le **imprese individuali** iscritte al Registro delle imprese, e mediante **applicazione di diritti commisurati al fatturato** dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.

2. Diritto annuale 2011 – Le novità introdotte dal D.M. 21 aprile 2011

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011, il **decreto interministeriale 21 aprile 2011**, che determina gli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 580/1993, così come modificata dal D. Lgs. n. 23/2010.

Si ricorda che la misura del diritto annuale da applicare alle nuove imprese ed unità locali che si iscrivono al Registro delle imprese ed ai nuovi soggetti che si iscrivono al REA a decorrere dal 1° gennaio 2011 era stata anticipata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **Nota del 30 dicembre 2010, Prot. n. 201046**.

Rispetto al 2010, il decreto 21 aprile 2011 introduce alcune novità in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 18 della Legge n. 580/1993 ad opera del **Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23**, che abbiamo descritto nel punto precedente.

In particolare:

- dal 2011 sono tenuti al pagamento di un diritto annuale stabilito in misura fissa anche **i soggetti iscritti nel solo REA** – Repertorio Economico Amministrativo (es. associazioni);
- dal 2011 **le imprese individuali** iscritte nel Registro delle Imprese sono tenute al versamento di un diritto annuale **in misura fissa**, di importo diverso a seconda che siano iscritte nella Sezione ordinaria o nella Sezione speciale; mentre **tutti gli altri soggetti** sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente;
- per l'anno 2011 per **le società semplici non agricole** e per **le società tra avvocati** (di cui all'art. 16 comma 2 D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96), tenute fino all'anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è, transitoriamente dovuto nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato;
- per l'anno 2011 per **le società semplici agricole**, tenute fino all'anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è, transitoriamente, dovuto nel 50% della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.

Gli importi dovuti in misura fissa dai soggetti iscritti al REA, dalle società semplici (agricole e non) e dalle società tra avvocati **sono stabiliti in via transitoria**, in attesa che venga emanato il decreto interministeriale, previsto dal comma 7, dell'art. 18, della legge n. 580/1993, che dovrà determinare *“i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale”*.

Per quanto riguarda le **sedì secondarie e le unità locali**, nulla è cambiato rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente.

3. Nuove imprese iscritte nel corso del 2011

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. 21 aprile 2011, le nuove imprese **individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale o nella Sezione ordinaria** ed i **nuovi soggetti iscritti al REA** nel corso del 2011 sono tenuti al versamento dei diritti previsti tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

Tutte le altre nuove imprese sono tenute al versamento dell'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a **euro 200,00**, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, tramite il modello F24 o direttamente allo sportello camerale,

fatto salvo il minor importo previsto per le società semplici agricole (previsto nella misura del 50%).

Le **nuove unità locali**, che si iscrivono nel corso dell'anno 2011, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito per la sede.

4. Gli scaglioni di fatturato

Gli scaglioni di fatturato rimangono quelli stabiliti dal **D.I. 1° febbraio 2008**. Pertanto, per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese, ancorchè annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2010 le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, di cui alla Tavola n. 1.

Tavola n. 1 – **Scaglioni di fatturato e aliquote**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000 €

5. Gli importi stabiliti per l'anno 2011

Gli importi del diritto annuale per l'anno 2011 sono determinati in base a quanto riportato nelle tavole che seguono.

Tavola n. 2 – **IMPRESE INDIVIDUALI**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuova impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale del R.I.	88,00
Nuove imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (che già pagavano la misura prevista per la prima fascia di fatturato, ora prevista come misura fissa)	200,00

Tavola n. 3 – **SOGGETTI REA**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuovi soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) N.B. I soggetti iscritti solo al R.E.A. non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali.	30,00 (*)

(*) Importo dovuto in via transitoria.

Tavola n. 4 – **SOCIETA'**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove imprese con ragione di società semplice agricola	100,00 (*)
Nuove imprese con ragione di società semplice non agricola	200,00 (*)
Nuove società tra avvocati (art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	200,00 (*)
Società Cooperative e Consorzi con attività esterna	200,00 (**)
Società di persone (SNC – SAS)	200,00 (**)
Società di capitali (SPA – SApA – SRL)	200,00 (**)

(*) Importo dovuta in via transitoria.

(**) All'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 1).

Tavola n. 5 – UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. (importo arrotondato)	18,00
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	40,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	20,00 (*)
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola	40,00 (*)
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	40,00 (*)
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, società di persone e società di capitali	40,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	110,00

(*) Importo dovuto in via transitoria.

N.B.

(1) Le unità locali versano il **20% dell'importo versato per la sede principale.**

Va pagato per ciascuna U.L. in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'U.L., con un **tetto massimo di 200,00 euro.**

Nel caso di contestuale apertura di più unità locali deve essere eseguito un unico arrotondamento finale (*Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3 marzo 2009*).

Per esemplificare, si riportano due esempi:

Esempio 1- Apertura di una unità locale: $88 \times 20\% = \text{euro } 17,60$, arrotondamento a 18 euro;

Esempio 2 - Apertura di due unità locali: $88 \times 20\% = \text{euro } 17,60 \times 2 = \text{euro } 35,20$, arrotondamento a 35 euro.

(2) Per quanto riguarda le unità locali, il nuovo decreto ha previsto solo importi per unità locali di imprese e non di soggetti REA. Lo ha ribadito il Ministero dello Sviluppo Economico con la **Nota ministeriale del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599.**

6. Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione del diritto annuale per l'anno 2011

Si riporta l'elenco delle Camere di Commercio che hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto annuale, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993, per l'anno 2011.

Tabella n. 5

CAMERE DI COMMERCIO	Maggiorazione
AGRIGENTO	18%
ALESSANDRIA	15%
ASTI	20%
CAGLIARI	20%
CALTANISSETTA	20%
CATANIA	20%
ENNA	20%
FIRENZE	20%
GORIZIA	20%
LA SPEZIA	10%
LIVORNO	20%
MACERATA	20%
MANTOVA	10%
MASSA CARRARA	20%
MESSINA	20%
PALERMO	20%
PERUGIA	20%
PISA	20%
PRATO	20%
RAGUSA	10%
RAVENNA	7%
RIMINI	20%
SIENA	10%
TRAPANI	20%
TRIESTE	20%
VERBANO CUSIO OSSOLA	20% - 10% (*)
VERCELLI	12%
VERONA	10%

(*) 20% per la sezione ordinaria; 10% per la sezione speciale.